

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1406)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(ZAGARI)

e col Ministro del Tesoro

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 1973

Modifiche all'ordinamento degli istituti di credito abilitati all'esercizio del credito pignoratizio

ONOREVOLI SENATORI. — È di incontestabile evidenza la necessità di una iniziativa intesa a ritoccare l'attuale disciplina degli istituti e delle aziende abilitate ad esercitare il credito su pegno, che si presenta lacunosa con riguardo all'esigenza di apprestare adeguati strumenti per contenere la netta accentuazione di taluni preoccupanti fenomeni criminali collegati con l'attività propria degli istituti medesimi.

L'incremento dei lamentati fenomeni ha ben precise origini in tipici aspetti della vita economico-sociale del nostro tempo, che non potevano ovviamente essere previsti dall'antiquata normativa tuttora vigente nel settore considerato ed alla cui carenza è indispensabile apportare tempestivo rimedio.

In particolare, al diffondersi della vendita di beni mobili con patto di riservato dominio consegue sovente che il possessore di tali beni li dia in pegno prima ancora di averli interamente pagati e di averne quindi acquistata la proprietà.

Inoltre e soprattutto il ricorso agli istituti di credito su pegno costituisce il modo più sicuro per disfarsi di oggetti di provenienza illecita e per realizzarne il valore, in quanto il prestatario, all'atto del pegno, non è in atto tenuto a dimostrare la propria identità personale e di conseguenza dalla polizza rilasciata al portatore dagli istituti non si possono evincere con sicurezza le generalità del prestatario stesso.

Ciò pone i nostri organi di polizia giudiziaria in condizioni operative di marcata inferiorità rispetto a quelle in cui agiscono le polizie di Paesi al nostro particolarmente vicini per tipo di civiltà, come si evince dalla seguente breve esposizione di legislazione comparata:

in Belgio, per esempio, l'attività di credito su pegno è controllata attraverso registri in cui sono annotati il nome, il domicilio e la professione del depositante. Sono previste pure forme concrete di collaborazione fra gli organi responsabili dei Monti di credito su pegno e gli organi di polizia, che si attuano con una vigilanza discreta ma diretta sull'identità dei depositanti e sulla provenienza dei pegni;

la legislazione francese, oltre alla istituzione dei detti registri, prevede la facoltà dei funzionari dei Monti di chiedere ai depositanti di dichiarare per iscritto che gli oggetti impegnati sono di loro proprietà ed altresì l'obbligo di informare gli organi di polizia quando vi sia sospetto che gli oggetti presentati abbiano origine fraudolenta;

nella Germania federale è sancito l'obbligo dei « prestatori di pegno professionisti » di fornire alle competenti autorità le informazioni verbali e scritte necessarie alla vigilanza sugli Istituti, come è prevista, inoltre, la facoltà di accedere all'esercizio commerciale e di prendere visione dei documenti e delle polizze giustificative;

in Inghilterra sono stabilite speciali sanzioni a carico di coloro che offrono in pegno cose di cui non sono in grado o si rifiutano di indicare la provenienza e il titolo del possesso, mentre gli stessi agenti di pegno cui sia offerta o mostrata una polizza di pegno sospetta possono sequestrare la polizza, trattenerne la persona e consegnare l'una e l'altra ad un agente di polizia;

analoghe disposizioni sono contemplate nella legislazione australiana.

Con il presente disegno di legge si tende appunto ad ovviare ai lamentati inconvenienti introducendo anche nel sistema giuridico italiano, pur contemperandoli in quanto possibile con i consolidati principi che regolano il settore bancario, mezzi idonei a perseguire

efficacemente i reati che si connettono alla concessione di prestiti su pegno.

Il disegno di legge consta di quattro articoli.

Articolo 1. — Al primo comma viene sancito l'obbligo per il prestatario di dimostrare con un valido documento la sua identità personale. In tal modo si viene ad escludere la possibilità per il pignoratorio di fornire false generalità.

Il secondo comma dispone l'obbligo per gli Istituti e le Aziende abilitati all'esercizio del credito pignorativo di registrare, per ogni operazione di credito, le generalità e il domicilio del prestatario nonchè di effettuare una descrizione dei beni offerti in pegno. In tal modo si agevolano le indagini giudiziarie dirette a recuperare oggetti rubati e a risalire ai colpevoli.

Articolo 2. — L'articolo 2, limitatamente alle operazioni di credito pignorativo e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 340 del Codice di procedura penale, consente agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di essere delegati dal giudice ad esaminare il registro indicato nell'articolo 1, per rintracciare le cose di illegittima provenienza o per accertare altre circostanze utili alla scoperta della verità, escludendo *ex adverso* che tale esame possa essere esteso alle corrispondenze, agli atti ed ai documenti degli istituti e delle aziende in parola.

Articolo 3. — L'articolo 3 estende le disposizioni della presente legge anche alle imprese non rientranti tra gli istituti ed aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, i quali effettuano, anche occasionalmente, operazioni di prestito su pegno.

Nel secondo comma viene stabilito l'obbligo per dette imprese di effettuare le annotazioni previste dal secondo comma dell'articolo 1 su di un registro vidimato e bollato nelle forme stabilite dal Codice civile.

Articolo 4. — Nell'ultimo articolo viene fissata la sanzione per l'inosservanza dell'obbligo di registrazione di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Chiunque, al fine di ottenere un prestito in denaro, concede in pegno beni mobili ad un Istituto o Azienda di credito abilitati ad esercitare il credito pignoratorio disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745 e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, deve dimostrare la propria identità nei modi previsti dall'articolo 119 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

A cura dell'Istituto o Azienda di credito che concede il prestito, devono essere annotate in un apposito registro le generalità e il domicilio di chi concede il pegno, la data dell'operazione e la descrizione degli oggetti ricevuti in pegno.

Art. 2.

In deroga all'articolo 340 del Codice di procedura penale, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono essere delegati dal giudice ad esaminare il registro indicato nell'articolo 1 per rintracciare le cose di illegittima provenienza o per accertare altre circostanze utili alla scoperta della verità.

Art. 3.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle imposte non comprese tra gli Istituti ed Aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, le quali effettuano, anche occasionalmente, operazioni di prestito su pegno.

Tali imprese devono effettuare le annotazioni previste nel secondo comma dell'articolo 1 su di un registro vidimato e bollato nelle forme sancite dagli articoli 2215 e 2216 del codice civile.

Art. 4.

Per l'inosservanza degli obblighi di cui al secondo comma dell'articolo 1 la persona cui spetta la rappresentanza dell'Istituto o della Azienda di credito è punita con l'ammenda fino a lire centomila.